

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 25/05/2018

FATTO

La ricorrente stipulava con l'intermediario in data 24.10.2011 un contratto di finanziamento rimborsabile cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.03.2017.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 2.757,89 a titolo di commissioni oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, oltre interessi legali.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, ribadendo quanto segue.

E' orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: «(1) *nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up*



front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente» (così il Collegio di coordinamento, decisione n. 10003/2016, che richiama la precedente decisione n. 6167/2014, ed analogamente le decisioni nn. 10017/2016 e 10035/2016).

E' altresì principio consolidato che «siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)», stante il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

Le commissioni bancarie, di cui alla lett. F) del prospetto riassuntivo, devono considerarsi di natura *recurring*, in quanto volte a remunerare cumulativamente attività preliminari alla stipulazione del contratto, e attività riferite invece all'intera durata del rapporto, quali «*gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse*», con conseguente opacità della clausola. Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso a tale titolo dell'importo di € 84,56.

Le commissioni di intermediazione sono destinate alla remunerazione cumulativa tanto delle attività svolte dalla società mandataria, quanto di quelle svolte dall'agente mediatore intervenuto, mancando dunque un'analitica partizione degli oneri di spettanza rispettivamente dei due soggetti intervenuti, con conseguente opacità della clausola. La clausola di cui sopra deve pertanto considerarsi di natura *recurring*, determinando il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo di € 2.271,80.

Devono, parimenti, ritenersi di natura *recurring* le spese di istruttoria, atteso dalla relativa descrizione le stesse risultano poste a copertura oltre che delle attività preliminari alla stipulazione del contratto anche di attività relative all'intera durata del finanziamento come, ad esempio, «*l'attività di gestione ed incasso rate*», con conseguente opacità della clausola. Ciò determina il diritto della ricorrente al rimborso di € 140,00.

In ordine alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo da retrocedere, deve trovare applicazione il richiamato criterio, secondo cui occorre riconoscere un rimborso sulla base del principio del *pro rata temporis*, quanto meno in assenza di clausole contrattuali che utilizzino validamente criteri diversi (in specie non invocati dalla resistente). Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso a tale titolo dell'importo di € 243,53.

Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario nei confronti del ricorrente è di € 2.739,89, oltre interessi legali dalla data del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.739,89, oltre interessi legali dalla data del ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI